

(N. 2257-B)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 7^a Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile) del Senato della Repubblica nella seduta del 7 maggio 1952

approvato dalla VII Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 20 giugno 1952 (V. Stampato N. 2717)

presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici

(ALDISIO)

di concerto col Ministro degli Affari Esteri

(DE GASPERI)

e col Ministro del Bilancio e *ad interim* del Tesoro

(PELLA)

**TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 30 GIUGNO 1952**

Autorizzazione di spesa per la partecipazione dell'Italia a manifestazioni nazionali ed internazionali attinenti all'attività dei lavori pubblici

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Autorizzazione di spesa per la partecipazione dell'Italia al Consiglio internazionale per la documentazione edilizia.

Articolo unico.

Il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato a contribuire nella misura di annue lire 300.000, nella spesa per la partecipazione dell'Italia al Consiglio internazionale per la documentazione edilizia.

Al relativo onere si farà fronte per l'esercizio finanziario 1951-52 mediante una corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 453 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Autorizzazione di spesa per la partecipazione dell'Italia a manifestazioni nazionali ed internazionali attinenti all'attività dei lavori pubblici.

Art. 1.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a partecipare ad Enti nazionali ed internazionali, aventi attinenza con l'attività dei lavori pubblici; ad organizzare o partecipare a convegni e congressi, nazionali o internazionali, aventi le stesse caratteristiche; ad organizzare o partecipare a mostre e fiere nazionali o internazionali, col fine di mettere in evidenza la propria attività; e compiere studi e ricerche sperimentali, provvedendo anche al coordinamento e alla metodizzazione degli studi, nonché a pubblicazioni attinenti ai vari rami dei lavori pubblici.

Le spese relative sono annualmente previste in apposito capitolo di bilancio.

Art. 2.

Per l'esercizio 1951-52 il Ministro per i lavori è autorizzato a contribuire, nella misura di lire 300 mila, nella spesa per la partecipazione dell'Italia al Consiglio internazionale per la documentazione edilizia.

Al relativo onere si farà fronte mediante una corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 453 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.